



AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO

VISTO l'art. 21 della Legge 10 Aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudici di Assise, sostituito dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n. 405;

VISTA la Legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise;

RENDE NOTO

1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definiti dei Giudici Popolari, siano in possesso dei requisiti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n.287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di **GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE** e di **CORTE D'ASSISE DI APPELLO** e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati a iscriversi, **entro il 31 luglio p.v.** negli elenchi integrativi comunali;
2. I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Cittadinanza Italiana,
 - b) Buona condotta morale,
 - c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni,
 - d) Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise,
 - e) Licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte d'Assise di Appello.
3. Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:
 - a) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 - b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio;
 - c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Le domande, compilate su appositi moduli scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente www.comunedisoglianocavour.le.it, dovranno pervenire, corredate da copia di un documento d'identità in corso di validità, **entro il 31 luglio 2023**, per posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo.comune.soglianocavour@pec.it ovvero mediante consegna diretta all'ufficio Protocollo. Essendo l'Ufficio del Giudice popolare obbligatorio, la Commissione Comunale, nel compilare gli elenchi, li integrerà con l'iscrizione d'ufficio di tutti coloro che risultassero in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche sul sito *web* istituzionale di questo Comune.